



CITTA' DI CAPRIATE SAN GERVASIO

Provincia di Bergamo
Piazza della Vittoria, 4



24042 CAPRIATE SAN GERVASIO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 15 DEL 31-03-2017

ORIGINALE

**Oggetto: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI TASI : CONFERMA ALIQUOTE
E DETRAZIONE PER L'ANNO 2017**

L'anno **duemiladiciassette**, addì **trentuno** del mese di **marzo** alle ore 18:30, in Capriate San Gervasio, nella sala Consiliare, a seguito di regolare convocazione, nei modi e nei termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale.

Adunanza , seduta Pubblica

All'appello risultano:

RADAELLI VALERIA	P	MENALLI ANDREA	P
ARNOLDI CARLO	P	MAGGIONI ANNIBALE GIACOMO	A
MANDELLI LORELLA	A	ESPOSITO CRISTIANO	P
SORRENTINO GIULIA	P	PIROLA DONATELLA	P
POZZI ALFREDO GIOVANNI	P	DORICI MAURO PAOLO	P
RAVASIO GIOVANNI	P		

Totali assenti **2** Totali presenti **9**.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Carrera Dott.ssa Antonella Maria, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra RADAELLI VALERIA assume la presidenza, e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639 e ss.mm., della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art. 1, comma 669 e ss.mm., della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e successive modificazioni il quale dispone che *“Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;*

VISTO l'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale stabilisce che *“le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;*

CONSIDERATO che il citato art. 52, del D.lgs. n. 446/1997, attribuisce ai Comuni ed alle Province una potestà regolamentare di carattere generale di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione della TASI approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 22/05/2014 e successive modificazioni;

CONSIDERATO che in applicazione del dettato normativo in vigore la base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:

- il contratto di comodato sia registrato;
- il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
- il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1-A/8 e A/9;

VISTI:

a) l'art. 1, comma 676 della legge n. 147/2013 il quale dispone che *“l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.”;*

b) l'art. 1, comma 677 e ss.mm., della legge n. 147/2013 secondo cui *“Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.”;*

c) l'articolo 1, comma 28, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale prevede che per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del medesimo articolo 1, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015;

d) l'art. 1, comma 678 e ss.mm., della legge n. 147/2013 il quale dispone che *“Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento.”;*

e) l'art. 1, comma 681 e ss.mm., della legge n. 147/2013 il quale prevede che *“Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo.”;*

f) l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013, secondo cui il *“Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b),*

numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”;

g) l'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 come modificato dal comma 42 dell'art. 1 della Legge 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) - recante le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - il quale, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, stabilisce per gli anni 2016 e 2017 la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, e che la predetta sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000;

VISTO l'allegato prospetto (**allegato 1**) nel quale sono individuati, *ai sensi della cit. lettera b), numero 2), del comma 682*, i servizi indivisibili con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

CONSIDERATO che:

a) l'Amministrazione Comunale intende garantire il livello attuale dei servizi forniti ai cittadini e l'assolvimento dei compiti istituzionali o prefissati per Statuto;

b) il blocco tariffario imposto non consente l'utilizzo della facoltà di variare le aliquote;

c) nel quantificare il gettito totale TASI per l'anno 2017, si è dovuto tenere conto delle fattispecie normative di esenzione (abitazione principale sia per il proprietario che per l'occupante);

DATO ATTO che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito TASI per l'anno 2017 un importo pari ad Euro 148.493,02;

CONSIDERATO che dalle stime operate in base alla banca dati immobiliare, il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto confermando per l'anno d'imposta 2017 le medesime aliquote, detrazioni, riduzioni e agevolazioni, approvate per l'anno 2016 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 29/04/2016:

ALIQUOTE:

TIPOLOGIA	ALIQUOTA TOTALE ANNO 2016
Aliquota ordinaria per tutti i fabbricati	0,7 ‰
Aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie A/1 – A/8 e A/9	2,5‰

Aliquota per l'unità immobiliare abitativa concessa in uso gratuito a genitori, figli, (parenti in linea retta di primo grado) purché ivi dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente . È riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato ; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9	0,7‰
Aliquota aree edificabili	0,0‰
Immobili di carattere produttivo appartenenti alla Categoria D	0,7 ‰
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.	0,7‰

DATO ATTO che:

viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile in quanto per l'IMU, per l'anno 2017, sono previste le seguenti aliquote:

- Aliquota 0,7 per mille ALIQUOTA DI BASE. Applicabile a tutte le fattispecie imponibili (fabbricati, aree edificabili e terreni) se non diversamente di seguito specificato.
 [aliquota massima IMU = 10,6 per mille; aliquota TASI applicata 0,7 per mille; Aliquota IMU applicata (8,6 per mille) + Aliquota TASI applicata (0,7 per mille) = 9,3 per mille].

- Aliquota 2,5 per mille Applicabile all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze.
 [aliquota massima IMU = 6 per mille; aliquota TASI applicata 2,5 per mille; Aliquota IMU applicata (3,5 per mille) + Aliquota TASI applicata (2,5 per mille)= 6 per mille];

PRESO ATTO che nel bilancio di previsione finanziario 2017/2019 è previsto uno stanziamento di entrata relativo alla TASI pari ad € 148.493,02 (centoquarantottomilaquattrocentonovantatre/02) e che, pertanto, è necessario procedere alla conseguente individuazione dei costi indivisibili da coprire, anche in quota parte, attraverso il

gettito TASI 2017, così come meglio indicato nel prospetto 1), allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO, per le esposte ragioni, di dover adottare per l'anno 2017, le aliquote, per la TASI come sopra indicate;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, e successive modificazioni, recante la disciplina delle modalità e le scadenze per i versamenti dalla TASI;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone: *«Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF (omissis.....) nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;*

VISTO l'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce: *«Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

VISTO l'art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. che stabilisce che gli Enti Locali deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario - riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale - e prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

RICHIAMATA la Legge di Bilancio n. 232 del 11/12/2016 pubblicata sulla G.U. n. 297 (S.O. n. 57) del 21/12/2016;

VISTO il D.L. 30/12/2016 n. 244 pubblicato in G.U. n. 304 del 30/12/2016 che ha disposto la proroga del termine di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2017 al 31/03/2017;

RICHIAMATA l'art. 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e ss.mm. che dispone l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre di ciascun anno d'imposta mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al decreto legislativo n. 360 del 1998;

VISTA la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante le *«disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente»;*

TENUTO CONTO della programmazione dell'Ente;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi,

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. ed il D. Lgs. 118/2011 e il D. Lgs. 126/2014 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;

VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati;

Con voti:

Favorevoli nr. 6

Contrari nr. 3 (Cons. Esposito, Cons. Pirola e Cons. Dorici);

D E L I B E R A

1. **di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di individuare** come servizi indivisibili a cui si intende assicurare parte della copertura del costo mediante l'introito della TASI, previsto in Euro €. 148.493,02, quelli indicati nel prospetto (allegato 1) nel quale sono individuati, *ai sensi della cit. lettera b), numero 2), del comma 682*, i servizi indivisibili con l'indicazione analitica dei relativi costi;
3. **di confermare ed approvare** per l'anno 2017, le seguenti aliquote del tributo sui servizi indivisibili "TASI" (quale componente della IUC):

TIPOLOGIA	ALIQUOTA TOTALE ANNO 2017
Aliquota ordinaria per tutti i fabbricati	0,7 ‰
Aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie A/1 – A/8 e A/9	2,5‰
Aliquota per l'unità immobiliare abitativa concessa in uso gratuito a genitori, figli, (parenti in linea retta di primo grado) purché ivi dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente . È riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato ; il beneficio si applica anche nel	0,7‰

caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9	
Aliquota aree edificabili	0,0‰
Immobili di carattere produttivo appartenenti alla Categoria D	0,7 ‰
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.	0,7‰

4. **di dare atto** che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
5. **di dare atto** che il gettito della TASI, stimato in € 148.493,02 è destinato ad assicurare parte della copertura del costo dei servizi indivisibili nella misura indicata nell'allegato (Allegato 1);
6. **di dare atto** che tali aliquote si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2017;
7. **di dare atto** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell'applicazione del tributo si rimanda al regolamento comunale per l'applicazione della TASI approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 22/05/2014 e successive modificazioni, nonché alla normativa statale vigente;
8. **di disporre** ai sensi dall'art. 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 l'invio della presente deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni TASI, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2017, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al decreto legislativo n. 360 del 1998;
9. **di allegare** copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2017, così come disposto dall'art. 172, comma 1, lett. e), del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Con voti:

Favorevoli nr. 6

Contrari nr. 3 (Cons. Esposito, Cons. Pirola e Cons. Dorici);

di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Allegati:

- Parere Revisore dei Conti
- Parere tecnico e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 – art. 3 del D.L. 174/2012 convertito in legge 213/2012.
- **allegato 1)** nel quale sono individuati, i servizi indivisibili

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
VALERIA RADAELLI

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Antonella Maria Carrera

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune dal 19-04-2017 al 04-05-2017, Reg. di pubblicazione nr. 459, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.

[] Ripubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal
al.....

Capriate S. Gervasio,li 19-04-
2017

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il
dalla pubblicazione (art. 134 – 3° comma – D.Lgs 267/00):

30-04-2017 per decorso del decimo giorno

Capriate S. Gervasio, li 30-04-2017

Il Segretario Comunale